

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge di seguito richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

Premessa

Il presente modello deve essere utilizzato dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi (artisti o professionisti) per le dichiarazioni d'inizio, variazione dati e cessazione attività, previste dall'art. 35. Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal titolare o dal suo rappresentante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza o dalla data di cessazione dell'attività stessa. Nella parte superiore di tutte le pagine che costituiscono la dichiarazione deve essere riportato il codice fiscale del contribuente.

Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l'apposito campo posto in alto a destra; il totale delle pagine di cui si compone la dichiarazione deve essere invece indicato nel riquadro "quadri compilati e firma della dichiarazione".

Per la corretta compilazione dei quadri, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G.CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., etc.).

I cognomi e i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate devono indicare soltanto il cognome da nubile.

Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es. 5 marzo 2009 = 05 03 2009).

Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l'indirizzo del soggetto).

La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM; Stato Estero - EE).

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le **opzioni** e le **revoche** previste in materia di IVA e di imposte dirette non devono essere comunicate in sede di inizio attività ma esclusivamente, tenendo conto del comportamento concludente assunto durante l'anno dal contribuente, utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della predetta dichiarazione IVA, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

Soggetti non residenti

I soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17, secondo comma, devono utilizzare il presente modello per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35.

Si evidenzia che il soggetto non residente, sulla base delle modifiche introdotte nell'art 17, secondo comma, dall'art. 11 del decreto legge del 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166 del 20 novembre 2009, non può assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato. In particolare, in presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente di operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell'identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell'altro già adottato devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA di cui sono in possesso.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Negli stessi siti Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Modalità di presentazione

Le dichiarazioni d'inizio, variazione dati e cessazione attività possono essere presentate con le modalità di seguito riportate:

- in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
- per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate.

ComUnica

Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (art. 9 D.L. n. 7/2007) Con l'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 è stato introdotto il modello di "comunicazione unica" per la nascita dell'impresa, da presentarsi all'Ufficio del Registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico. Il nuovo modello di comunicazione unica, le cui regole tecniche sono state disciplinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, è stato approvato, da ultimo, con Decreto Interministeriale del 19 novembre 2009.

La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e ove sussistano i presupposti di legge ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. L'utilizzo del modello di comunicazione unica è facoltativo fino alla data del 31 marzo 2010, in vista

della sua obbligatorietà a decorrere dal 1° aprile 2010.

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE

AVVERTENZA: nei casi di donazione o cessione di azienda, modificazione di società in ditta individuale o di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta (caselle 1 del quadro E) la dichiarazione prevista dall'art. 35 deve essere presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. Pertanto, il soggetto che si estingue (donante, cedente, società modificata, ecc.) non deve presentare la dichiarazione di cessazione attività, in quanto tale informazione viene acquisita tramite la dichiarazione (di inizio attività o variazione dati) da presentare a cura del soggetto subentrante (donatario, cessionario, ditta individuale risultante dalla trasformazione, ecc.). Nelle ipotesi invece di cessione e donazione di ramo d'azienda (casella 2 del quadro E) in cui il soggetto trasformato continua ad operare con la propria partita IVA, la dichiarazione deve essere presentata anche da parte di quest'ultimo soggetto ma il quadro E deve essere compilato unicamente nella dichiarazione presentata dal soggetto beneficiario o risultante dalla trasformazione. In tali casi il contribuente dovrà consultare preventivamente le istruzioni al quadro E.

Barrare una delle seguenti caselle:

- nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per le persone fisiche (imprese individuali o lavoratori autonomi), che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza, ad esempio, di donazione o cessione d'azienda, modificazione di società in ditta individuale o successione ereditaria; indicare la data di inizio.
 L'ufficio attribuisce al contribuente il numero di partita IVA che resterà invariato, anche nell'ipotesi di variazione del domicilio fiscale, fino al momento di cessazione dell'attività.
- in tutti i casi di VARIAZIONE DEI DATI precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso del numero di partita IVA; indicare il numero di partita IVA e la data della variazione. La casella deve essere barrata anche qualora venga intrapresa una **nuova attività** in aggiunta ad altre già esercitate ovvero nel caso di **cessazione di una o più attività esercitate** ma con proseguimento di altre attività (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio). La casella deve essere altresì barrata anche nell'ipotesi di variazione di dati intervenuta in conseguenza di donazione o cessione d'azienda, modificazione di società in ditta individuale, successione ereditaria, affitto di azienda.

Rientra tra i casi di variazione dei dati anche l'ipotesi di liquidazione ordinaria dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale. In tal caso barrare anche la casella . Tale comunicazione tiene luogo di quella prevista ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 182, comma 1, ultimo periodo, del TUIR. In tal caso indicare come data di variazione la data di inizio della liquidazione.

ATTENZIONE: in caso di dichiarazione di variazione devono essere comunicati negli appositi campi solo i dati variati omettendo di indicare i dati rimasti immutati, ad eccezione dei dati richiesti nei quadri B e C relativi al soggetto d'imposta ed al titolare. Tali dati infatti – con la sola esclusione del riquadro relativo all'attività di commercio elettronico – devono essere sempre indicati al fine di consentire la corretta acquisizione della dichiarazione nell'archivio anagrafico.

Si precisa che più variazioni intervenute nella stessa data possono essere comunicate con un unico modello.

3 nel caso di DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ; indicare il numero di partita IVA, nonché la data di cessazione.

La casella deve essere altresì barrata dal rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, da un **soggetto non residente** nel territorio dello Stato nell'ipotesi particolare in cui tale ultimo soggetto intenda assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia IVA direttamente, ai sensi dell'art. 35-ter. In tal caso il soggetto non residente sarà tenuto a presentare al Centro operativo di Pescara, prima dell'effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, la dichiarazione prevista dal citato art. 35-ter utilizzando il modello ANR (vedi paragrafo soggetti non residenti).

Nel caso di cessazione di una o più attività ma con proseguimento di altre attività, deve essere barrata esclusivamente la casella 2 (variazione dati).

4 nel caso di RICHIESTA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA da parte dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di partita IVA.

N.B.: La data di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività non può essere successiva alla data di presentazione del modello.

QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DITTA OVVERO COGNOME E NOME: indicare la denominazione della ditta, se esistente, ovvero il cognome e nome del contribuente; l'indicazione deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola. Per le denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

INDIRIZZO DELLA SEDE ESTERA DEL SOGGETTO NON RESIDENTE: nel caso di soggetto non residente indicare l'indirizzo completo nonché la città della sede dell'impresa individuale ovvero, per i lavoratori autonomi, l'ubicazione dello studio.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza ovvero altro numero identificativo attribuito.

ATTIVITÀ ESERCITATA E LUOGO DI ESERCIZIO

AVVERTENZA: nel presente riquadro devono essere indicati i dati riferiti all'attività esercitata dal contribuente e il luogo di esercizio. In caso di esercizio di più attività indicare i dati relativi all'attività esercitata in via prevalente dal contribuente con riferimento al volume d'affari e al momento di presentazione della dichiarazione. Le informazioni concernenti le altre attività eventualmente svolte e gli altri luoghi di esercizio vanno comunicate nel quadro G.

Si precisa che non deve essere presentata apposita comunicazione di variazione dati qualora si verifichi esclusivamente lo spostamento della prevalenza tra le attività esercitate e precedentemente comunicate.

Nel caso in cui venga intrapresa una nuova attività in aggiunta ad altre già esercitate e comunicate, i dati ad essa relativi devono essere indicati nel presente riquadro riservato all'attività prevalente sol-

tanto qualora tale attività si presume prevalente rispetto alle altre; i dati riguardanti l'attività precedentemente esercitata come prevalente e già comunicata, devono invece essere indicati nel quadro G esclusivamente nel caso in cui la stessa venga cessata, barrando la casella C. Negli altri casi l'attività precedentemente esercitata in via prevalente sarà infatti considerata automaticamente attività secondaria.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

AVVERTENZA: nel caso in cui in sede di dichiarazione di inizio attività sia indicata una delle attività individuate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, modificato ed integrato dal provvedimento del 14 gennaio 2008, è prevista la compilazione del quadro I per l'indicazione della tipologia prevalente della clientela, della presenza o l'assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico e degli investimenti previsti nel primo anno di esercizio dell'attività.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l'attività effettivamente esercitata in via prevalente in base al volume d'affari.

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO: deve essere indicato in caso di inizio attività ovvero qualora venga intrapresa una nuova attività che si presume prevalente (tipo di dichiarazione 1 o 2 del quadro A) soltanto se il contribuente ritiene di realizzare, nell'anno o nella frazione d'anno, un volume d'affari che comporti, quale regime naturale, l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta (ad esempio agricoltori esonerati, soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e contribuenti minori esercenti attività di spettacolo). Il campo non deve essere compilato dai soggetti che intendono avvalersi del regime previsto dall'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 1, comma 96 e seguenti, della legge n. 244 del 2007 (confronta istruzioni per la compilazione del riquadro ad essi riservato).

Per quanto riguarda le modalità di determinazione del volume d'affari da indicare, i contribuenti devono far riferimento agli articoli 20 e 36 nonché alle specifiche norme disciplinanti i singoli regimi speciali.

Il volume d'affari presunto deve essere espresso **in unità di euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS: la casella deve essere barrata prima dell'effettuazione di acquisti intracomunitari aventi ad oggetto i beni individuati dal decreto 22 dicembre 2005, emanato in attuazione dell'art. 60-bis, dai soggetti tenuti a presentare apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria all'ufficio competente, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, emanato in attuazione del comma 15-ter dell'articolo 35. La casella deve essere barrata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività dai contribuenti che, già in quel momento, prevedono di effettuare, anche in via occasionale, acquisti intracomunitari aventi ad oggetto i beni individuati dall'articolo 60-bis ovvero in sede di presentazione di una dichiarazione di variazione dati dai contribuenti, titolari di partita Iva rilasciata a partire dal 1° novembre 2006, che nel corso del triennio successivo intendono effettuare i predetti acquisti (cfr. circolare n. 27 dell'11 maggio 2007).

INDIRIZZO: indicare l'indirizzo completo della sede dell'impresa individuale ovvero, per i lavoratori autonomi, l'ubicazione dello studio. Eventuali ulteriori luoghi nei quali viene esercitata l'attività prevalente vanno indicati nel quadro G, sezione 2.

Nel caso di soggetto non residente che si avvale di una **stabile organizzazione o base fissa** indicare l'indirizzo della stessa.

Nel caso particolare di compilazione della dichiarazione da parte di **rappresentante fiscale** di soggetto non residente in Italia i campi relativi all'indirizzo non devono essere compilati (cfr. quadro C).

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

REGIME PER I CONTRIBUENTI MINIMI: la casella deve essere barrata, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, dai contribuenti che ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l'applicazione del regime previsto per i contribuenti minimi dall'articolo 1, comma 96 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e che intendono avvalersi dello stesso.

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO: i soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni e presumono di realizzare un ammontare di compensi per il lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro o un ammontare di ricavi non superiore a 30.987,41 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività, devono barrare la casella A per aderire al regime fiscale agevolato disciplinato dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La casella R deve essere barrata per revocare l'adesione in precedenza comunicata.

Si precisa che detti contribuenti non sono tenuti ad indicare il volume d'affari presunto nell'apposito campo previsto nel riquadro relativo all'attività esercitata, in quanto tale dato, nelle misure previste da ciascuna disposizione, costituisce uno dei presupposti per l'applicazione.

ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO

Compilare se il soggetto esercita attività di commercio elettronico.

INDIRIZZO DEL SITO WEB: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, indicare l'indirizzo del sito WEB.

Barrare la casella "PROPRIO" nel caso in cui il contribuente sia titolare di un sito WEB autonomo. Barrare la casella "OSPITANTE" nel caso in cui il contribuente utilizzi un sito di terzi.

INTERNET SERVICE PROVIDER: indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.

Barrare la casella "CESSAZIONE" nel caso in cui il contribuente cessi l'attività di commercio elettronico continuando comunque ad esercitare attività rilevanti agli effetti dell'IVA. In questo caso il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2.

QUADRO C TITOLARE

Il **codice fiscale** del titolare deve essere indicato anche dal rappresentante fiscale nominato, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, da **soggetto non residente** in precedenza identificatosi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter e pertanto già in possesso dello stesso (vedi paragrafo soggetti non residenti).

Il cognome e il nome del titolare possono non essere indicati se già riportati nei dati identificativi del contribuente (quadro B).

RESIDENZA ANAGRAFICA: si ricorda che a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973 le persone fisiche residenti nello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Nel caso di soggetto non residente indicare il domicilio fiscale del **rappresentante fiscale** nominato nello Stato.

Se invece il soggetto non residente si avvale di una **stabile organizzazione o base fissa** l'indirizzo non deve essere indicato nel presente riquadro in quanto già indicato nel quadro B.

Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell'art. 59 del D.P.R. n. 600/1973, in un comune diverso dalla residenza anagrafica, il provvedimento dell'Amministrazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

QUADRO D RAPPRESENTANTE

Il quadro deve essere compilato **soltanto** nei casi in cui il rappresentante sia un soggetto diverso dal contribuente, come ad esempio nel caso in cui l'impresa sia posta in fallimento o in amministrazione controllata, oppure nel caso in cui il titolare, essendo minore, inabilitato o interdetto, sia rappresentato da altra persona, ecc.

Nel caso in cui il **rappresentante** sia **anche depositario** delle scritture contabili deve compilare il quadro F indicando in ogni caso l'indirizzo presso il quale le stesse sono conservate unitamente al proprio codice fiscale. Se il contribuente non residente ha nominato un **rappresentante fiscale** in Italia indicare i dati identificativi di tale soggetto, utilizzando il codice di carica 6 ovvero il codice di carica 10, relativo alla particolare figura di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, tenuto esclusivamente agli obblighi di fatturazione delle operazioni e di compilazione e presentazione degli elenchi Intrastat.

Se il rappresentante fiscale è un soggetto diverso da persona fisica, nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi di tale soggetto, riportandone il codice fiscale nell'apposito campo "Codice fiscale della società rappresentante fiscale" e nel campo "Codice fiscale" deve essere indicato quello del rappresentante legale o del socio amministratore di tale società o comunque del soggetto che in

base a procura speciale abbia il potere di sottoscrivere la dichiarazione.

Nell'ipotesi in cui occorra comunicare l'avvenuta nomina del rappresentante fiscale previsto dall'art. 17, secondo comma, in luogo di quello in precedenza nominato con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993 - a seguito dell'effettuazione di operazioni attive o passive che comportano il pagamento dell'imposta o il relativo recupero - il presente quadro deve essere compilato indicando il codice di carica 6; il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2. Se il contribuente non residente si avvale di una **stabile organizzazione o base fissa** indicare i dati iden-

tificativi della persona fisica responsabile utilizzando il codice di carica 1.

CODICE CARICA: indicare il codice desunto dalla seguente tabella:

TABELLA CODICI CARICA

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;

2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;

3 Curatore fallimentare;

5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria) ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata);

6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;

7 Erede;

10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993.

DATA INIZIO PROCEDIMENTO: indicare la data del provvedimento di nomina relativamente ai codici carica 3 o 5.

Barrare la casella "CESSAZIONE" **esclusivamente** nel caso in cui venga meno la figura del rappresentante come, ad esempio, nell'ipotesi del minore divenuto maggiorenne. In tale caso il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2.

QUADRO E OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE E AFFITTO D'AZIENDA

SEZIONE 1: OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

La presente sezione deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l'estinzione del soggetto trasformato (caselle 1: cessione e donazione d'azienda, modificazione di società in ditta individuale, successione ereditaria) sia che dalle stesse non derivi tale effetto (casella 2: cessione e donazione di ramo d'azienda).

La sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari delle predette trasformazioni (cessionario, donatario, ecc.).

La compilazione della presente sezione nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (cedente, donante, ecc.) comporta l'automatica cancellazione della partita IVA di detto soggetto e, per le società, anche del connesso codice fiscale.

AVVERTENZA: la presente sezione non deve essere compilata nelle particolari ipotesi di cessione e donazione d'azienda in cui il cedente o il donante mantenga la propria partita IVA o il codice fiscale al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell'impresa. In tal caso, infatti, tale soggetto dovrà presentare una propria dichiarazione compilando la sezione 2.

Barrare la casella corrispondente ad uno dei seguenti casi, in correlazione al tipo di dichiarazione specificato nel quadro A:

CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA: riguarda le ipotesi di trasformazione comportanti il trasferimento totale dell'azienda; la casella deve essere barrata dal soggetto cessionario o donatario indicando negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persona fisica oppure i numeri di partita IVA qualora i soggetti cedenti o donanti siano imprenditori individuali. Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali o delle partite IVA indicati (cfr. avvertenza al presente quadro).

I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:

- tipo 1, se il soggetto cessionario o donatario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA come prosecuzione delle attività del cedente o del donante; indicare come data di inizio quella della cessione o della donazione;
- tipo 2, se il soggetto cessionario o donatario già titolare di partita IVA prosegue l'esercizio delle attività del cedente o del donante; indicare come data di variazione quella della cessione o della donazione.
- MODIFICAZIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE: tale ipotesi si realizza mediante trasferimento totale da parte di una o più società delle proprie attività ad una o più ditte individuali di nuova costituzione per il proseguimento delle stesse. La casella deve essere barrata dalla ditta individuale risultante dalla modificazione della società o delle società, indicando negli appositi spazi il codice fiscale di queste ultime.

Tale comunicazione determina l'automatica estinzione della società modificatasi.

Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 1; indicare come data di inizio quella della modificazione.

Ic SUCCESSIONE EREDITARIA: indicare il numero di partita IVA del contribuente deceduto.

Tale comunicazione determina l'automatica estinzione della partita IVA del defunto nelle due ipotesi sotto indicate.

I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:

- tipo 1, se l'erede non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA come prosecuzione delle attività del contribuente deceduto. In tal caso indicare come data di inizio la data del decesso;
- tipo 2, se l'erede già titolare di partita IVA prosegue l'esercizio delle attività del contribuente deceduto. In tal caso dovrà essere indicata nel quadro A la partita IVA dell'erede specificando, come data di variazione, la data del decesso.

Nel caso, invece, in cui l'erede o gli eredi non intendano proseguire l'attività del contribuente deceduto, non devono compilare il presente quadro ma il quadro D con l'indicazione del codice di carica 7. In quest'ultima ipotesi i tipi possibili di dichiarazione del quadro A sono:

- tipo 2, se l'erède o gli erèdi non cessano contestualmente l'attività per effetto della liquidazione
- tipo 3, se l'erede comunica la cessazione dell'attività con conseguente chiusura della partita IVA del contribuente deceduto.

In entrambi i casi sopra indicati va riportata la partita IVA del contribuente deceduto e come data di variazione o di cessazione quella del decesso.

2a CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA: in tale ipotesi si realizza il trasferimento di un ramo dell'azienda a favore di una ditta individuale. La casella deve essere barrata dal soggetto cessionario o donatario che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persona fisica ovvero i numeri di partita IVA qualora i soggetti cedenti o donanti siano imprenditori individuali.

I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:

- tipo 1, se il soggetto cessionario o donatario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito del trasferimento del ramo aziendale; indicare come data di inizio quella della cessione o della donazione;
- tipo 2, se il soggetto cessionario o donatario è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella della cessione o della donazione.
- Si ricorda che il soggetto cedente o donante, deve in questo caso presentare la dichiarazione di variazione per comunicare le variazioni intervenute, senza compilare il presente quadro.
- PL la casella deve essere barrata dai contribuenti che, a seguito delle ipotesi di trasformazione sopra illustrate, intendano esercitare, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di acquistare beni e servizi, o di importare beni, senza pagamento dell'imposta a norma dell'art 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

SEZIONE 2: CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA CON MANTENIMENTO DELLA **PARTITA IVA**

La sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti che hanno trasferito l'azienda mediante conferimento, cessione o donazione ma mantengono la propria partita IVA al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell'impresa. Deve essere barrata la casella 3, indicando le partite IVA delle ditte individuali ovvero i codici fiscali dei soggetti diversi da persona fisica ai quali è stata trasferita l'azienda. Il tipo di dichiarazione del quadro A è il tipo 2; indicare come data di variazione quella del conferimento, della cessione o della donazione.

la casella deve essere barrata nel caso in cui sia stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

SEZIONE 3: AFFITTO D'AZIENDA

AFFITTUARIO – Comunicazione ai fini dell'utilizzo del plafond trasferito (art. 8, quarto comma)

4 ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO: la casella deve essere barrata dai soggetti che acquisiscono un'azienda o un ramo aziendale in affitto esclusivamente nell'ipotesi in cui nel relativo contratto sia espressamente previsto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Deve essere indicata la partita IVA della ditta individuale che ha concesso in affitto l'azienda o il codice fiscale se il concedente è un soggetto diverso da persona fisica. La barratura della presente casella tiene luogo della comunicazione da effettuare all'ufficio competente prescritta dall'art. 8, quarto comma. I tipi di dichiarazione possibili nel quadro A sono:

- tipo 1, se l'affittuario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'affitto; indicare come data di inizio quella del contratto d'affitto.
- tipo 2, se l'affittuario è già titolare di partita IVA; indicare come data di variazione quella del contratto d'affitto.

LOCATORE

- 5 AFFITTO DELL'UNICA AZIENDA: la casella deve essere barrata dai soggetti che sospendono temporaneamente l'esercizio dell'attività a seguito di locazione dell'unica azienda. Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2. Indicare come data di variazione quella del contratto d'affitto.
- 6 REVOCA AFFITTO D'AZIENDA: la casella deve essere barrata dai soggetti che riprendono l'attività a seguito della risoluzione del contratto di locazione. Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2. Indicare come data di variazione quella della risoluzione del contratto.

QUADRO F LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

SEZIONE 1: SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Indicare il codice o i codici fiscali dei soggetti depositari se questi sono diversi dal soggetto indicato nel quadro C (titolare) nonché i dati relativi ai luoghi di conservazione delle scritture contabili. In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

- barrare la casella 🖾 in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo depositario o di un nuovo luogo di conservazione delle scritture contabili;
- barrare la casella C per comunicare la cessazione di un depositario in precedenza indicato ovvero per comunicare che le scritture contabili non sono più conservate presso un luogo in precedenza indicato.

Nel caso in cui debba essere comunicata la sostituzione di un depositario, nel primo riquadro deve essere barrata la casella C indicando solo il codice fiscale del depositario sostituito omettendo l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui <u>lo</u>stesso conservava le scritture contabili, nel secondo riquadro deve invece essere barrata la casella 🛆 indicando il codice fiscale del nuovo depositario nonché il luogo o i luoghi ove sono attualmente conservate le scritture contabili.

Nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente la variazione di uno o più luoghi di conservazione delle scritture contabili già comunicati, nel primo riquadro deve essere barrata la casella 🖸 indicando il codice fiscale del depositario nonché il luogo o i luoghi di conservazione sostituiti; nel se-condo riquadro invece deve essere barrata la casella A indicando il codice fiscale dello stesso depositario nonché il nuovo luogo o i nuovi luoghi di conservazione delle scritture contabili.

SEZIONE 2: LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ALL'ESTERO

La sezione è riservata all'indicazione dei luoghi di conservazione delle fatture elettroniche situati in uno Stato diverso da quello del soggetto emittente (art. 39).

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

- barrare la casella 🛆 in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo luogo di con-
- barrare la casella Cper comunicare la cessazione di un luogo di conservazione in precedenza comunicato.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

QUADRO G INFORMAZIONI INERENTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

SEZIONE 1: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Devono essere elencate le attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini dell'IVA, per le quali è possibile attribuire un distinto codice di attività, con esclusione dell'attività prevalente indicata nel quadro B (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio).

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

- barrare la casella 🗡 in sede di inizio attività ovvero in caso di inizio di una nuova attività, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie;
- barrare la casella C in caso di cessazione di una attività precedentemente esercitata, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie.

CODICE ATTIVITA: deve essere ricercato nella tabella contenente la classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello.

VOLUME D'AFFARI: il volume d'affari presunto deve essere indicato esclusivamente nell'ipotesi di inizio di una nuova attività, nei soli casi e secondo le modalità già illustrate nel quadro B. Tale importo deve essere indicato in unità di euro, effettuando l'arrotondamento secondo i criteri illustrati in precedenza.

CONTABILITÀ SEPARATA: barrare la casella se il contribuente, relativamente all'attività indicata, applica l'imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, a norma dell'art. 36 o di altre specifiche disposizioni.

SEZIONE 2: ALTRI LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ

La sezione deve essere compilata nei casi in cui l'attività prevalente o le altre attività siano esercitate in luoghi diversi da quello indicato nel quadro B.

- In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:

 barrare la casella A in caso di inizio attività ovvero in caso di apertura di una nuova sede;

 barrare la casella C in caso di chiusura di una sede preesistente.

TIPO SEDE: deve essere desunto dalla seguente tabella

1 Filiale	4 Stabilimento	7 Deposito	A Altri
2 Succursale	5 Ufficio	8 Laboratorio	
3 Magazzino	6 Negozio	9 Cantieri all'estero	

Nel caso di indirizzo estero indicare la città nel campo "Indirizzo", lo Stato nel campo "Comune" e la sigla EE nel campo "Provincia".

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella se nel luogo indicato sono tenute totalmente o parzialmente le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

QUADRO H PRESUNZIONE DI CESSIONE - RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA, ART. 1, COMMA 4, D.P.R. N. 441/1997

Il presente quadro deve essere compilato per effettuare la comunicazione prevista dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997, al fine di superare la presunzione di cessione di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto. Detta presunzione opera per i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

Si ricorda che tale comunicazione costituisce prova del rapporto di rappresentanza, sempreché venga

effettuata in data anteriore alla consegna dei beni al rappresentante.

Indicare la partita IVA del rappresentante, se persona fisica, ovvero il codice fiscale del rappresentante, se diverso da persona fisica, presso cui il contribuente deposita i propri beni. Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2; indicare come data di variazione quella di nomina del rappresentante.

Per ulteriori approfondimenti vedi circolare n. 193/E del 23 luglio 1998.

QUADRO I ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ

La compilazione del quadro è prevista esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività e richiede le specifiche informazioni individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, modificato ed integrato dal provvedimento del 14 gennaio 2008, emanato in attuazione del comma 15-ter dell'art. 35 (cfr. circolare n. 27 dell'11 maggio 2007).

Indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l'eventuale sito web diverso da quello attraverso il quale viene esercitata l'attività di commercio elettronico, già indicato nel quadro B.

DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE DESTINATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I dati richiesti vanno forniti con riferimento all'immobile destinato all'esercizio dell'attività prevalente specificando i relativi dati catastali.

Nel campo "titolarità dell'immobile" indicare: – il codice "P" se si tratta di possesso;

- il codice "D" se si tratta di detenzione (locazione, comodato). In questa ipotesi è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione del relativo contratto.

- Nel campo "Tipo catasto" indicare:

 il codice "F" se si tratta di fabbricato;

 il codice "T" se si tratta di terreno.

Il campo "operazioni intracomunitarie" deve essere compilato dai contribuenti che presumono di effettuare nell'esercizio della loro attività le predette operazioni.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA

I seguenti campi devono essere compilati esclusivamente dai soggetti che hanno indicato nel quadro B una delle attività individuate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, modificato ed integrato dal provvedimento del 14 gennaio 2008.

Nel campo "tipologia della clientela" deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" se si tratta di imprese;"2" se si tratta di enti pubblici;
- "3" se si tratta di consumatori finali;
- "4" se si tratta di altra tipologia.

La casella "luogo di esercizio aperto al pubblico" deve essere barrata se l'attività è esercitata in luogo aperto la pubblico.

Il campo "investimenti iniziali" deve essere compilato barrando la casella corrispondente all'importo in euro dei predetti investimenti.

ALLEGATI

Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall'ufficio e presentati, unitamente alla dichiarazione, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello.

QUADRI COMPILATI E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare i quadri compilati in tutto o in parte e il numero totale di pagine di cui si compone la dichiarazione. La sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, deve essere apposta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Indicare nell'apposito campo il numero di codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione già compreso nei quadri C o D.

DELEGA

Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all'ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato all'ufficio.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la dichiarazione. L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione. Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico Le dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività possono essere presentate per via tele-

- 1) direttamente;
- 2) tramite intermediari abilitati.

1) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione delle predette dichiarazioni è data dalla comunicazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato od ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione deve essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione per via telematica pur non essendo obbligato.

Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:

- richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
- 2. stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio";
- 3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.

L'Ufficio rilascia una busta "virtuale", il cui numero è indicato nell'attestazione consegnata dall'operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall'utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione "Primo accesso – Prelievo dati", delle credenziali necessarie alla generazione dell'ambiente di sicurezza.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi, sono disponibili sul sito, http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet http://assistenza.finanze.it oltre che i siti www.agenziaentrate.gov.it e http://telematici.agenziaentrate.gov.it, per informazioni di carattere normativo e tecnico.

b) Dichiarazione presentata tramite il canale Fisconline

Requisito essenziale per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività tramite il servizio telematico Internet (Fisconline), è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito Internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del canale Fisconline, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

'

2) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 35, da loro predisposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle suddette dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, alle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impe-

gno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

L'accettazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35 predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, l'intermediario abilitato deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati
 o cessazione attività o dell'assunzione dell'incarico per la relativa predisposizione, l'impegno a presentare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti, precisando se le dichiarazioni gli sono state consegnate già compilate o verranno da lui stesso predisposte; detto impegno
 dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica, contenente in caso di inizio attività il numero di partita IVA attribuito al contribuente, è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale delle stesse ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

ATTENZIONE Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella sezione "Ricevute" del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.